



7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
SCIACCA

*Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale
e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali*
BANDO – CAPITOLATO



**7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
SCIACCA**

***Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale
e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal
verificarsi di incidenti stradali.***

(C.I.G. ZAB31BCBC4)

BANDO - CAPITOLATO



INDICE

Art.1	Oggetto della procedura di gara	pag.3
Art.2	Amministrazione procedente	pag.3
Art.3	Durata dell'affidamento	pag.4
Art.4	Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino. Modalità degli interventi	pag.4
Art.5	Presenza visione della documentazione	pag.6
Art.6	Chiarimenti	pag.6
Art.7	Costi del servizio e delega ad operare per conto della Stazione Appaltante	pag.7
Art.8	Tempi d'intervento	pag.7
Art.9	Sicurezza nei luoghi di lavoro.	pag.7
Art.10	Mappatura delle Strutture operative. Referente del Concessionario e pianificazione incontri periodici	pag.7
Art.11	Accesso alle informazioni riguardanti i sinistri	pag.8
Art.12	Cessione del contratto e dei crediti	pag.8
Art.13	Disposizioni in materia di sub- appalto	pag.8
Art.14	Obblighi verso il personale dipendente e personale addetto al servizio	pag.8
Art.15	Responsabilità ed assicurazione	pag.9
Art.16	Clausola risolutiva espressa e recesso	pag.9
Art.17	Controllo e mantenimento dei requisiti	pag.10
Art.18	Penali	pag.10
Art.19	Esecuzione in danno	pag.11
Art.20	Controversie	pag.11
Art.21	Sciopero – Periodi di ferie	pag.11
Art.22	Riservatezza	pag.11
Art.23	Codice di comportamento. Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.	pag.11
Art.24	Norma di rinvio	pag.11



7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
SCIACCA

Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale
e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali
BANDO – CAPITOLATO

Art. 1

Oggetto della procedura di gara

L'Amministrazione Comunale di Sciacca intende procedere all'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, di reintegra delle matrici ambientali e di bonifica delle superfici stradali di competenza dell'Ente procedente che vengano ad essere compromesse dal verificarsi di incidenti, in ossequio a quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 – “Codice della Strada”, e succ.modd. ed intt.

La presenza sul sedime stradale di qualsivoglia residuo di materiali, derivanti da sinistri stradali che abbiano a verificarsi e che possano costituire condizioni di pericolo per la fluidità e la sicurezza del traffico, per l'ambiente e/o per la salute pubblica, deve essere eliminata prima della riapertura dell'arteria stradale al traffico veicolare.

Inoltre, sulla base del combinato disposto degli artt. 240, 242 e 250 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 - *Codice dell'Ambiente* circa gli interventi di bonifica stradale, l'Ente è tenuto a porre in essere le necessarie misure volte a garantire il ripristino dello stato dei luoghi ed assicurare la prevenzione da aggravamenti delle conseguenze provocate da incidenti rilevanti.

Tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - “Norme in materia ambientale”.

Per le considerazioni che precedono, il Comune di Sciacca intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale affidare il servizio in questione, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltretutto quelli di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e di pubblicità, in ossequio a quanto disposto dall'art.30 del D.Lgs. n.50/2016, comma 1.

Il costo presunto del servizio su base annuale deve quantificarsi in euro 15.527,00 circa, ragion per cui il costo complessivo del servizio, per la durata biennale del servizio, si attesta sul valore complessivo di euro 31.800,00 circa.

Detto valore deve considerarsi puramente indicativo, essendo stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi effettuati dal precedente Concessionario sulle strade di competenza comunale, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile.

Per l'affidamento del servizio di cui trattasi, ricorrono i presupposti per procedere mediante procedura aperta con pubblicazione di bando, ex art.60 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 ; ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. testè citato, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ; lo stesso criterio, ai sensi dell'art.173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta soggetta a ribasso, verrà declinato avendo riguardo alle caratteristiche tecniche dell'offerta (per un massimo di 100 punti).

Art. 2

Amministrazione procedente

L'Amministrazione procedente è il Comune di Sciacca, con sede ivi nella Via Roma n.5.

L'Ufficio competente è il 7^ Settore/Polizia Municipale, di cui è Responsabile il Comandante/Dirigente *pro-tempore* Avv.Francesco CALIA, domiciliato ai fini della carica presso la sede del Comando di P.M. sito in Sciacca nella P.za G. Noceto n. 9 (Complesso della Badia Grande).

Responsabile del procedimento è il l'Istruttore Direttivo di Vigilanza/Commissario di P.M. Dott.Salvatore NAVARRA, nella qualità di Capo Sez. 2^/Viabilità, Segnaletica e Provvedimenti Contravvenzionali.

Recapiti:

- E-mail: pmviabilita @comunedisgiacca.it
- PEC: poliziamunicipale@comunedisgiacca.telecompost.it
- Tel. 0925 - 28957
- Fax 0925 - 28843



Art. 3

Durata dell'affidamento

L'affidamento ha una durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di stipula della convenzione di cui all'art.7 del Disciplinare di gara.

Il Concessionario dovrà, a pena della risoluzione del contratto per inadempimento, dare inizio al servizio entro e non oltre gg.20 (venti) dalla data di cui al comma 1.

Il contratto può essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 per il periodo necessario per l'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione. L'ente si riserva la facoltà di applicare il disposto dell'art.63 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale,

La proroga contrattuale sarà richiesta dalla Stazione Appaltante, alle condizioni originarie e controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità entro gg.15 (quindici) dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante.

Art. 4

Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino.

Modalità degli interventi

Il servizio di ripristino oggetto del presente Bando si declina nelle seguenti prestazioni:

	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONI
A	<i>Interventi standard</i>	Ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, dal sedime stradale
B	<i>Interventi senza individuazione del veicolo responsabile</i>	Interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente
C	<i>Interventi di perdita di carico</i>	Attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile
D	<i>Interventi rilevanti</i>	Attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile

Le condizioni dettagliate e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio in oggetto sono ulteriormente meglio individuate nel Disciplinare di gara e nella Convenzione da stipularsi con l'impresa aggiudicataria.



7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
SCIACCA

*Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale
e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali*
BANDO – CAPITOLATO

Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati in conseguenza di incidenti stradali su tutte le strade e sulle loro pertinenze che siano di competenza dell'Ente appaltante, comprese le strade vicinali, le piste ciclabili, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali la Stazione Appaltante è tenuta ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità.

Il Concessionario del servizio deve disporre di una Centrale Operativa con numero verde gratuito e attiva in servizio h 24, per ogni giorno della durata del contratto, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post-incidente stradale. Il presidio dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino al concessionario di intervenire in modo risolutivo nei tempi stabiliti al successivo art.8 del presente capitolato o in quelli migliorativi offerti in sede di gara.

Gli interventi di cui trattasi potranno essere richiesti dalla Polizia Municipale, da tutti gli altri organi di Polizia ai sensi dell'art.12 del Codice della Strada, ovvero dal personale dipendente della Stazione Appaltante attraverso comunicazione a numero telefonico che il concessionario avrà messo a disposizione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

E' necessaria la sussistenza di una o più strutture operative locali, legate al Concessionario da vincoli contrattuali, che sia/siano deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente con solerzia e tempestività.

Le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità di cui alla presente concessione sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi nell'ambiente e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
- pulitura del manto stradale e delle sue pertinenze, consistente nella bonifica del sito e nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti nel sinistro;
- lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;
- aspirazione dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.

Le prestazioni inerenti la concessione del servizio che si intende effettuare dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/06, eseguendo il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione. Tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e, comunque, in tempo congruo in modo da consentire all'Ente di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà aver ricevuto preventiva specifica formazione, in particolare in materia di sicurezza, per gli interventi operativi in situazioni di traffico, tecniche e modalità operative di pulitura, aspirazione di liquidi inquinanti e detriti solidi, trasporto degli stessi e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge.

Il Concessionario dovrà gestire i propri interventi utilizzando veicoli debitamente omologati e conformi alle norme vigenti e provvisti di adeguati equipaggiamenti e apparecchiature per fronteggiare le varie casistiche operative.

Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti dal presente capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, di tutela ambientale e di sicurezza sul lavoro, per come applicabili. In particolare, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e deve essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. n.81/08, come emendato. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D. M. del 9 Giugno 1995.

E' esclusa ogni responsabilità della Stazione Appaltante per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di bonifica.

La Stazione Appaltante, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela dell'incolumità pubblica, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.



7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
SCIACCA

*Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale
e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali*
BANDO – CAPITOLATO

Ciascun intervento di ogni Centro Logistico Operativo del Concessionario potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa della Stazione Appaltante, la quale si riserva altresì la possibilità di coordinare le diverse fasi di intervento, di assumerne la direzione e/o di documentare le fasi delle operazioni senza che ciò possa essere oggetto di richieste economiche da parte del concessionario.

Tutti i mezzi impiegati dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, devono essere uniformemente colorati e devono recare sugli sportelli il logo della Stazione Appaltante, se lo stesso fornirà i relativi adesivi.

Ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, detti “veicoli polifunzionali” dispongono anche di un adeguato sistema di illuminazione del teatro dell’intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.

Il Concessionario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante reports trimestrali riepilogativi dei singoli interventi effettuati contenenti:

- i dati identificativi del sinistro (luogo, data, ecc.);
- la compagnia di assicurazione del danneggiante;
- la sintetica descrizione delle operazioni di ripristino effettuate (tipologia di operazioni di ripristino effettuate, ecc.);
- gli estremi e l’importo della fattura emessa;
- la data in cui è stata quietanzata la fattura emessa.

In ogni caso il Concessionario aggiorna annualmente, entro l’ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri oggetto di reportistica trimestrale dell’anno precedente.

Per gli incidenti più gravi potranno essere richieste al Concessionario specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o da consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

Art.5

Presenza visione della documentazione.

La documentazione riguardante la presente procedura è disponibile sul sito internet istituzionale: <http://www.comune.sciacca.ag.it>

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta presso gli uffici della Stazione Appaltante, siti nella P.za G. Noceto n.9 (Complesso della Badia Grande) in tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico al numero 0925-28957.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Art.6

Chiarimenti.

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo pec di cui al precedente art.2, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo istituzionale internet.

Art.7

Costi del servizio e delega ad operare per conto della Stazione Appaltante

Il servizio in oggetto non dovrà comportare oneri a carico della Stazione Appaltante e dei cittadini, dal momento che il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.



La Stazione Appaltante - in qualità di Ente proprietario della strada danneggiata dall'incidente - conferirà al Concessionario, all'atto della stipula del relativo contratto, specifica delega ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art.2054 Cod.Civ., a denunciare il sinistro alla Compagnia di assicurazione, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

Per i soli interventi di cui al precedente art.4 lett. B), nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico del Concessionario, il quale non potrà rivalersi nei confronti della Stazione Appaltante, ribadendosi che il servizio sarà effettuato senza oneri per l'Ente.

Art.8

Tempi di intervento

I tempi di intervento non devono superare:

- o 30 (trenta) minuti nei giorni feriali, dalle h 06:00 alle h 22:00
- o 45(quarantacinque) minuti per tutti i giorni feriali, dalle h 22:00 alle h 06:00;
- o 45 (quarantacinque) minuti per i giorni festivi e i sabati.

I tempi di intervento decorrono dal momento della richiesta effettuata al numero della Centrale Operativa di cui al precedente art. 4.

Art.9

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e, conseguentemente, non è obbligatorio redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dalla Stazione Appaltante, anche su richiesta del Concessionario, nel caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi su cui vengono operati gli interventi ovvero in caso di modifiche tecniche e/o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative generali, ferma restando la disponibilità da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di cooperazione e di coordinamento di cui all'art.26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.81/2008, per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rimane a carico del Concessionario il rispetto di tutte norme contenute nel D.Lgs. n.81/08 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come emendato ed aggiornato, provvedendo altresì per i rischi non riferibili alle interferenze, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Il personale incaricato dal Concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, oltretutto essere munito dei necessari Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) ed essere in regola con qualsivoglia altra disposizione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per come applicabile, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del Datore di lavoro.

Art.10

Mappatura delle strutture operative.

Referente del Concessionario e pianificazione incontri periodici

Il Concessionario deve fornire alla Stazione Appaltante la mappatura delle Strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente, ove si preveda che sul territorio dell'Ente abbia ad operare più di una Struttura Operativa Periferica.

Detta mappatura avrà lo scopo di consentire una gestione più efficace dell'attribuzione degli interventi alle strutture operative medesime presenti sul territorio, anche a mezzo di eventuale specifico software.



Il Concessionario, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, sarà tenuto a comunicare il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio e/o del Responsabile del servizio, unico referente per la Stazione Appaltante. Tutte le comunicazioni/segnalazioni saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate al Concessionario ai sensi e per gli effetti di legge.

L'Ufficio e/o il Responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con l'Ente, intendendosi come tali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): richieste particolari dell'Ente o degli Organi di polizia competenti, chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con l'Ente concedente, ecc.

Le Parti, inoltre, programmeranno incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività fino ad allora prestate, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti o per attivare altri servizi di reciproco interesse.

La Stazione Appaltante, prima dell'esecuzione del contratto, potrà nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e gli assistenti del DEC.

In tale eventualità, i nominativi del DEC e degli assistenti del DEC verranno comunicati al Concessionario.

Art.11

Accesso alle informazioni riguardanti i sinistri

La Stazione Appaltante avrà cura di consentire al Concessionario l'acquisizione, anche presso altre Forze di Polizia che sono intervenute sul luogo del sinistro, dei dati necessari per attivare la pratica di richiesta danni nei confronti delle Compagnie assicurative coinvolte nei sinistri, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "accesso agli atti".

Tali dati saranno trasmessi e/o consegnati al Concessionario del servizio, che si impegna a trattarli nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ripristino.

Art.12

Cessione del contratto e dei crediti

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Le cessioni di crediti soggiacciono alle disposizioni di del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni, sono soggette alle norme sulla tracciabilità di cui alla legge n.136/2010 e ad ogni altra disposizione di legge come applicabile.

Art.13

Disposizioni in materia di sub-appalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio o l'attività che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dagli artt.105 e 174 del D.lgs. n.50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30 (trenta) % dell'importo contrattuale.

In caso di sub-appalto il Concessionario resterà sempre responsabile di fronte alla Stazione Appaltante dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, anche relativamente alle attività oggetto di sub-appalto.

Art.14

Obblighi verso il personale dipendente e personale addetto al servizio

Il Concessionario dovrà avvalersi di un congruo numero di personale appositamente qualificato che garantisca l'efficacia e la tempestività degli interventi

Il Concessionario:

- è obbligato ad attuare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionale e di zona applicabili alla categoria;



- deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il personale deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

Per il personale che risulti non adeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio di impiego, la Stazione Appaltante procederà alle dovute segnalazioni e, nei casi più gravi, procederà alla richiesta di sostituzione che dovrà avvenire prontamente.

Art.15

Responsabilità e assicurazione

Il Concessionario è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di tenere indenne l'Ente da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il Concessionario dalla propria responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Ente prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 16

Clausola risolutiva espressa e recesso

L'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Cod.Civ., anche senza previa costituzione in mora, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- totale e/o parziale cessione del contratto;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267, in cui sia incorso il Concessionario;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione previdenziale e assistenziale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per come applicabili;
- applicazione di un numero superiore a 3 (tre) penali nella successione temporale indicata al successivo art.18 del presente capitolato;
- applicazione di un numero di penali, a prescindere dalla successione temporale del punto precedente, per un importo superiore al 10 (dieci) % dell'importo contrattuale;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013, dal “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Siacca” adottato dall'Ente con Delibera di Giunta Comunale n.249/2013, nonché dal “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023” (Delibera di Giunta Comunale n.70/2021), e meglio specificati nel successivo art.23.
- accertamento da parte degli Organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione e/o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente capitolato.



L'effetto risolutorio opererà nel momento in cui il Concessionario riceverà la comunicazione dell'Ente di volersi avvalere della presente clausola.

In tali eventualità l'Ente avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi del servizio.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs. n.50/2016.

Fermo restando quanto previsto al precedente art.2, per i primi sei mesi di vigenza del contratto, l'Ente, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto a trattare direttamente l'incasso dei crediti dalle Compagnie assicurative e/o danneggianti relativi ai servizi prestati, purché correttamente eseguiti fino alla data del recesso. E' escluso ogni ulteriore compenso.

Art. 17

Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della concessione e dell'affidamento del servizio di ripristino di cui trattasi, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto della presente procedura; a tal fine, la Stazione Appaltante potrà effettuare controlli e richiedere documenti per verificare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura medesima.

Art. 18

Penali

La Stazione Appaltante procederà all'applicazione di penali, a carico del Concessionario, in funzione delle infrazioni riscontrate direttamente e con riferimento ai seguenti casi di disservizio:

- a) ritardo immotivato e/o ingiustificato superiore a 25 (venticinque) minuti rispetto ai tempi di intervento di cui al precedente art.8:
 - alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 400,00 (quattrocento,00);
 - al ripetersi dell'infrazione nell'ambito dello stesso o del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, penale di Euro 800,00 (ottocento,00);
 - qualora una terza infrazione dovesse verificarsi nello stesso mese ovvero anche nei due mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, penale di € 1.600,00 (milleseicento,00);
 - qualora si dovesse verificare un quarto ritardo rispetto alle predette scadenze temporali nello stesso mese ovvero anche nei tre mesi successivi a quello in cui è avvenuta la prima infrazione, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno.
- b) mancata esecuzione di interventi senza individuazione di responsabile: applicazione della penale pari ad euro 1.000,00 (mille,00), salva l'esecuzione in danno nei confronti del concessionario.

Le penali non potranno, comunque, essere superiori al 10 (dieci) % del valore complessivo del contratto.

La Stazione Appaltante potrà intimare direttamente al Concessionario l'esclusione definitiva di una Struttura operativa deputata alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente nei seguenti casi:

- ✓ su base trimestrale, per un numero di violazioni di medesima natura, maggiore di 3 (tre);
- ✓ su base semestrale, per un numero di violazioni di diversa natura, maggiore di 5 (cinque);
- ✓ qualora sia stata ripetutamente accertata e notificata un'infrazione che configuri grave irregolarità nello svolgimento del servizio.

La Stazione Appaltante riterrà il Concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli interventi di base per la sicurezza della circolazione eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post-incidente.



La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

E' fatto sempre salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.

Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo successivo, la Stazione Appaltante può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art.19

Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto in parte, la Stazione Appaltante potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario e con rivalsa nei suoi confronti delle spese sostenute.

Art.20

Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al Foro di Sciacca, con rinuncia di qualsiasi altro.

Art.21

Sciopero – Periodi di ferie

Il Concessionario è tenuto a comunicare, almeno un giorno prima, l'adesione ad eventuali scioperi anche relativamente alle Strutture operative utilizzate per l'esecuzione del servizio.

Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare eventuali periodi di ferie o chiusure superiori a tre giorni, anche relativamente alle Strutture operative utilizzate per l'esecuzione del servizio.

Art.22

Riservatezza

Il Concessionario, ai sensi del D.lgs. n.196/2013 e del GDPR UE n.679/2016, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esecuzione della convenzione di cui alla presente gara, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione medesima.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

I dati forniti dal Concessionario sono trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.

Art.23

Codice di comportamento

Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.

Il Comune committente estende, per quanto compatibili, alla Ditta concessionaria del servizio gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici", approvato con D.P.R.n.62/2013 nonché dal "Codice di Comportamento integrativo", adottato dal Comune di Sciacca per i suoi dipendenti con atto deliberativo n.249/2013.

La Ditta concessionaria deve impegnarsi ad osservare la disciplina di cui ai prefati Codici nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo, dei collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi nonché nei confronti di eventuali subappaltatori. Le Parti convengono che la convenzione/contratto che sarà fra le stesse stipulata si risolve, ai sensi dell'art.1456 Cod.Civ., nel caso di gravi violazioni degli obblighi di cui ai citati Codici, come previsto dal superiore art.16.

Ai sensi dell'art.53 comma 16/ter del D.lgs. n.165/2001, la Ditta concessionaria, ai fini della partecipazione alla presente gara, deve attestare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sciacca che hanno esercitato poteri autoritativi e/o



7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
SCIACCA

*Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale
e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali*
BANDO – CAPITOLATO

negoziali per conto della Pubblica Amministrazione, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.24

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di ambiente e di contratti pubblici.

Sciacca lì, 18 Maggio 2021

Il R.U.P.

f.to Comm. Dr. Salvatore Navarra

Il Dirigente

f.to. Avv. Francesco Calia